D.D.G. 2935/10.S DEL 15/10/2026 PALERMO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO 10
Vigilanza e Servizio Ispettivo
Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. 10 del 30 Aprile 1991;

Vista la L.R. 10 del 15 Maggio 2000;

Visto l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 220 del 2 Agosto 2002;

Visto l'art. 8 del D.Lgs n. 6 del 17 Gennaio 2003;

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 Gennaio 2007;

Visto il D.P.Reg. n. 722 del 17/02/2025 "Conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive al Dott. Dario CARTABELLOTTA" con decorrenza dal 17/02/2025 per la durata di due anni;

Visto il D.P.Reg. n. 9 del 05/04/2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01/06/2022 con il quale è stato emanato il regolamento di attivazione del titolo 2 della L.R. n. 19/2008: Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

Visto il D.D.G. n. 3775/I.A del 29/12/2025 con il quale è stato conferito al Dott. Roberto Tiziano Gaspare SANTOPIETRO l'incarico di Dirigente del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo a decorrere dal 01/01/2026 fino al 31/12/2028;

Visto l'art. 1 del Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2007 che stabilisce in €. 25.000,00 il valore del totale dell'attivo patrimoniale riportato nell'ultimo bilancio depositato presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, a condizioni che sia composto solo da poste di natura mobiliare, al di sotto del quale non si procede alla nomina del Commissario Liquidatore;

Visto l'art. 2545 septiesdecies del c.c. ai sensi del quale l'Autorità di Vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana e da iscriversi nel Registro delle Imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o che non sono nelle condizioni di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la Relazione di Mancato Accertamento redatta dall'Associazione di rappresentanza UNCI SICILIA in data 30/12/2025 e acquisita con prot. n. 16900 del 27/04/2026 con la quale si propone lo scioglimento senza nomina di Liquidatore della Cooperativa SEA SERVICE con sede in Palermo ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del c.c.;

Considerato che dall'esame della documentazione si rileva la sussistenza dei presupposti giuridici per l'adozione del provvedimento di Scioglimento per atto dell'Autorità della Cooperativa SEA SERVICE con sede in Palermo giusto art. 2545 septiesdecies c.c. senza nomina di Commissario Liquidatore: **mancato deposito dei bilanci sociali per due anni consecutivi presso la competente C.C.I.A.A. il cui ultimo esercizio si è chiuso il 31/12/2021 con un attivo patrimoniale inferiore a €. 25.000,00; assenza di beni immobiliari e beni mobiliari soggetti a registrazione; mancato riscontro all'attività revisionale con l'applicazione della sanzione prevista dal comma 936 dell'art. 1 L. 205/2017;**

Visto la nota prot. 30293 del 28/07/2026 con la quale ai sensi degli artt. 9 e 10 Legge Regionale n. 7 del 21 Maggio 2019 è stata data comunicazione alla Cooperativa SEA SERVICE con sede in Palermo dell'avvio del procedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del c.c. senza nomina di Commissario Liquidatore;

Considerato che avverso la predetta comunicazione non sono state prodotte osservazioni o

controdeduzioni;

Visto il promemoria prot. 32864 del 26/08/2026 del Servizio 10.S – Vigilanza e Servizio Ispettivo inoltrato alla Segreteria della Commissione Regionale Cooperazione per l'acquisizione del parere obbligatorio ma non vincolante previsto dall'art. 12 del D.Lgs n. 220/2002, nota prot. 32865 del 26/08/2026, dal quale si evince che ricorrono i presupposti per dar luogo allo scioglimento senza nomina del Commissario Liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del c.c.;

Considerato che risultano trascorsi i termini minimi 20 giorni;

Considerato che la Commissione Regionale Cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti dalla legge;

Visto l'art. 23, commi 1 e 2, Legge Regionale n. 7 del 21 Maggio 2019 in applicazione del quale l'Ufficio in assenza del parere richiesto può procedere indipendentemente alla definizione dei provvedimenti formulati alla Commissione Regionale Cooperazione;

Ritenuto che per le motivazioni sopra indicate occorre procedere allo scioglimento ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del c.c. senza nomina di Commissario Liquidatore della Cooperativa SEA SERVICE con sede in Palermo

DECRETA

Art. 1 La **Cooperativa SEA SERVICE** con **sede** in **Palermo costituita** il **26/07/2019 Cod.Fisc./P.iva 06804860820** è **sciolta** ai sensi dell'**art. 2545 septiesdecies** del **c.c. senza nomina del Commissario Liquidatore;**

Art. 2 E' fatto obbligo al Legale Rappresentante della società Cooperativa SEA SERVICE con sede in Palermo depositare entro sessanta giorni dalla notifica del presente decreto i libri sociali, amministrativi e contabili al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente cui dovrà essere inoltrata istanza per la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

Art. 3 Avverso il provvedimento si potrà fare ricorso giurisdizionale da proporre innanzi al T.A.R. Sicilia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta notificazione

Il presente decreto da iscriversi nel Registro delle Imprese sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L. R. n. 9 del 07/05/2015 per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

DARIO
CARTABELLOTTA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
15.10.2026
12:57:30
GMT+02:00